

# TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE

## LAVORI OGGETTI DI LEASING

### POLIZZA CONVENZIONE

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario
- Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o del Modulo di Adesione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE**

**ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**NOTA INFORMATIVA ALL'ASSICURATO**

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

---

**A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

---

**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.  
Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).  
E-mail: [buongiornoale@realemutua.it](mailto:buongiornoale@realemutua.it);  
Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

**2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa**

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1789 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione Danni è pari al 577,7 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

---

**B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**

---

**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ([www.realemutua.it](http://www.realemutua.it)).

**3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI**

La polizza Convenzione "Tutti i rischi del costruttore" contiene garanzie per tutelare gli immobili, in corso di costruzione o di ristrutturazione, oggetto dei contratti di leasing stipulati con ALBA LEASING SPA, dai danni materiali e diretti e per tenere altresì indenne l'Assicurato - e più precisamente il Contraente e l'Utilizzatore - per i danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la realizzazione delle opere assicurate, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione dei lavori e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

La copertura assicurativa è articolata nelle prime due Sezioni delle Condizioni generali di assicurazione:

- **la Sezione I "Danni alle cose"**, a sua volta suddivisa nelle Partite 1 "Valore contrattuale delle opere" e 3 "Costi di demolizione e sgombero";
- **la Sezione II "Responsabilità civile verso terzi"**.

Per entrambe le Sezioni I "Danni alle cose" e II "Responsabilità civile verso terzi", sono operanti alcune estensioni e alcune limitazioni di garanzia, riportate nel paragrafo "Condizioni particolari – CAR".

Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.

- **Sezione I - Danni alle cose**

La **Sezione I – Danni alle cose** assicura in garanzia diretta - vale a dire a prescindere da eventuali accertamenti di responsabilità - i danni che possono subire, durante l'esecuzione dei lavori, i seguenti beni:



- **Opere (che vengono collocati nella Partita 1 della sezione 1 delle Condizioni generali di assicurazione)**

Gli immobili in locazione finanziaria, in corso di costruzione o di ristrutturazione, che risultino assicurati in polizza in base al disposto del punto 1 del paragrafo "SI CONVIENE" (pagina 3 delle Condizioni di assicurazione), e purché non rientrino tra le opere escluse in base al disposto del secondo comma del punto 1 del predetto paragrafo, riportato di seguito:

**1 [secondo comma]**

Sono comunque escluse dalla convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti:

- opere che prevedono lavori di sottomurazione
- opere aventi valore singolo iniziale d'appalto superiore a € 10.329.137,98
- opere aventi durata di costruzione superiore a 30 mesi

Opere diverse non rientranti nei termini di questa Convenzione o che pur rientrando hanno valore singolo superiore a € 10.329.137,98 o durata superiore a 30 mesi potranno essere assicurate solo previo esplicito accordo tra le Parti a condizioni da concordarsi di volta in volta.

- **Spese di demolizione e sgombero (che vengono collocate nella Partita 3 della sezione 1)**

Sono le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nei limiti della somma assicurata.

Sono altresì operanti le seguenti garanzie, regolamentate nel paragrafo "Condizioni particolari - CAR":

- "Danni causati da errori di progettazione o di calcolo"
- "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità"
- "Impianti ed opere preesistenti"
- "Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato"

**AVVERTENZA:** le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 3 "Delimitazione dell'assicurazione", 11 "Delimitazione causale dei rischi" e 12 "Delimitazione temporale dei rischi".

Si evidenziano altresì le delimitazioni regolamentate nell'articolo 6 "Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile" e nei seguenti articoli delle "Condizioni particolari - CAR": 7 "Delimitazione della garanzia in zone sismiche" e 8 "Terremoto"

**AVVERTENZA:** le garanzie prevedono che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie, nonché limiti di indennizzo, per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

In proposito si vedano le somme assicurate ed i limiti di indennizzo indicati sul modulo di polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione oppure riportati nell'allegato integrativo Mod. 5060 VAR.

- **Sezione II – Responsabilità civile verso terzi**

La Sezione II – Responsabilità civile verso terzi tiene indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Sono inoltre operanti le seguenti garanzie, regolamentate nel paragrafo "Condizioni Particolari":

- "Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata"
- "Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno"
- "Condutture sotterranee"

**AVVERTENZA:** le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti articoli: 9 "Delimitazione dell'assicurazione", 11 "Delimitazione causale dei rischi" e 12 "Delimitazione temporale dei rischi".

**AVVERTENZA:** la garanzia prevede che siano applicati, a seconda dei casi, scoperti, franchigie, massimali, nonché, per le estensioni di garanzia operanti, limiti di massimo risarcimento per sinistro e per l'intera durata della copertura assicurativa.

In proposito si vedano i massimali ed i limiti di massimo risarcimento indicati sul modulo di polizza o nelle Condizioni generali di assicurazione oppure riportati nell'allegato integrativo Mod. 5060 VAR.



**ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE**

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

**Esempio A :**

Il danno indennizzato sarà di €550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di €200; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio B:**

Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

**Esempio C:**

Il danno indennizzato sarà di €2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

**ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

Qualora la garanzia sia prestata nella forma a valore intero (vedasi il *Glossario* alla voce *Forme di assicurazione*) e la somma assicurata risulti inferiore al valore del bene, per la valutazione dell'entità del danno, fermo restando il disposto dell'Art. 18 delle CGA "Arbitrato in caso di controversia", troverà applicazione la cosiddetta "regola proporzionale", esplicitata nell'ultimo comma dell'Art. 4 delle CGA "Somma Assicurata – Variazioni di rischio - Assicurazione parziale".

**4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità**

**AVVERTENZA:** Eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e come regolamentato nell'art. 16 delle Condizioni generali di assicurazione.

Si sottolinea altresì l'importanza delle DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, incluse le dichiarazioni esposte nel questionario sottoscritto dall'assicurato.

**5. Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile e dell'art. 16 delle Condizioni di assicurazione, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento o, in genere, di ogni variazione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

**Esempio di aggravamento del rischio:**

Nella polizza Convenzione 2010/2018226 era stata inserita in copertura la realizzazione di un nuovo fabbricato, che non risultava dovesse comportare lavori di sottomurazione (tipologia di lavori, quest'ultima, esplicitamente esclusa, al già citato secondo comma del punto 1 del paragrafo SI CONVIENE, dall'ambito assicurativo della polizza).

Successivamente è tuttavia emersa la necessità di effettuare una variante in corso d'opera, che include altresì dei lavori di sottomurazione.

L'Assicurato – vale a dire Il Contraente o l'Utilizzatore – è tenuto a dare immediata comunicazione a Reale Mutua della variante da realizzare.

**6. Premi**

Il premio è regolamentato dal contratto di leasing di riferimento ed è pagabile nelle seguenti modalità:

- denaro contante, (entro i limiti previsti dalla Legge vigente),
- assegno bancario,
- assegno circolare,



- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi alla presente polizza collettiva, la quota percepita da Alba Leasing S.p.A. è mediamente pari al 40 %, corrispondente ad euro 1960,00

## 7. Rivalse

**AVVERTENZA:** Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, qualora quest'ultimo sia un soggetto diverso dal Contraente e dall'Assicurato.

## 8. Diritto di recesso

La polizza Convenzione 2010/2018226 prevede la facoltà di recesso a seguito di sinistro. Per i dettagli si veda l'art. 20 delle *Condizioni generali di assicurazione*.

La polizza quadro 2010/2018226 prevede altresì una facoltà di recesso "parziale", vale a dire circoscritto alla garanzia "Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato". Per i dettagli sulle relative modalità si veda l'art. 10 delle *Condizioni particolari - CAR*.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

## 10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

## 11. Regime fiscale

Alla polizza Convenzione 2010/2018226 si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

Resta ferma l'applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.

---

## C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

---

## 12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**AVVERTENZA:** le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia dei sinistri sono descritti nell'articolo 17 "Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato".

## 13. Reclami

### Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;



- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it);

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

### Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail [commissione.garanziaassicurato@realemutua.it](mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it). La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it).

### Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

### 14. Arbitrato

**AVVERTENZA:** nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Luca Filippone



**GLOSSARIO**

**ASSICURATO**

Alba Leasing, Committente, Appaltatore, Subappaltatori e tutti coloro che partecipano ai lavori in forza di regolare contratto.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di *assicurazione*.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula con Reale Mutua *l'assicurazione*.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**POLIZZA**

Il documento che prova *l'assicurazione*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SOCIETA'**

La Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello, 11 – TORINO

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**UTILIZZATORE**

Il soggetto che ha chiesto a Alba Leasing Spa di stipulare il contratto di locazione finanziaria

**POLIZZA CONVENZIONE**

**TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE**

**ALBA LEASING SPA**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine e formano parte integrante del Mod. 2018226/FI INC

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

**ASSICURATO**

Alba Leasing, Committente, Appaltatore, Subappaltatori e tutti coloro che partecipano ai lavori in forza di regolare contratto.

**ASSICURAZIONE**

Il contratto di *assicurazione*.

**CONTRAENTE**

Il soggetto che stipula con Reale Mutua *l'assicurazione*.

**INDENNIZZO**

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

**POLIZZA**

Il documento che prova *l'assicurazione*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua.

**RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

**SOCIETA'**

La Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello, 11 – TORINO

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**UTILIZZATORE**

Il soggetto che ha chiesto a Alba Leasing Spa di stipulare il contratto di locazione finanziaria.



**PREMESSO**

- che il *Contraente* ha per oggetto l'attività di locazione finanziaria (leasing) di immobili;
- che detti immobili devono essere realizzati dal *Contraente* stesso in qualità di Committente su indicazione e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore che ha chiesto al *Contraente* di stipulare il contratto di locazione finanziaria;
- che l'Utilizzatore di propria iniziativa e sotto la propria esclusiva responsabilità sceglie gli Appaltatori dei lavori di edificazione, definendo direttamente con i medesimi il progetto dell'immobile in conformità alle sue necessità;

**SI CONVIENE**

1. la *Società Reale Mutua Assicurazioni* (in appresso designata con la parola *Società*) con la presente convenzione si impegna a rilasciare automaticamente a favore dell'*Assicurato* la copertura assicurativa per la realizzazione di immobili con le seguenti caratteristiche:  
"Costruzione e ristrutturazione di fabbricati ad uso abitazione, ufficio, commerciale, servizi ed industriale, aventi strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato ordinario, prefabbricato, metallo e materiali incombustibili in genere, compresa l'installazione di impianti fissi – incluso l'eventuale allestimento di un impianto fotovoltaico - al servizio del fabbricato ed opere di urbanizzazione relative."

Sono comunque escluse dalla convenzione, salvo diverso accordo tra le Parti:

- opere che prevedono lavori di sottomurazione;
- opere aventi valore singolo iniziale d'appalto superiore ad Euro 10.329.137,98
- opere aventi durata di costruzione superiore a 30 mesi.

Opere diverse non rientranti nei termini di questa Convenzione o che pur rientrando hanno valore singolo superiore ad Euro 10.329.137,98 o durata superiore a 30 mesi potranno essere assicurate solo previo esplicito accordo tra le Parti a condizioni da concordarsi di volta in volta.

2. I beni da considerare assicurati sono riportati nelle notifiche della *Contraente* all'Agenzia di Piacenza della *Società*, sia con tabulato meccanografico che con supporto magnetico, degli immobili in corso di costruzione da assicurare.

Il *premio* annuo viene anticipato ad ogni scadenza semestrale, fissate con la presente rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, in base alle risultanze, a quel momento, degli immobili per i quali occorre rinnovare la copertura assicurativa ed è conteggiato applicando alle somme assicurate di questi ultimi, riportate nell'elenco appositamente predisposto ad ogni inizio di periodo assicurativo, un tasso annuo lordo dell'1.1.. (uno promille).

In corso d'anno la *Contraente* segnalerà tutte le inclusioni, sostituzioni, esclusioni e variazioni degli immobili assicurati che si intenderanno comunque inseriti in garanzia.

Dette modifiche avranno effetto dalle ore 24 del giorno di segnalazione alla *Società* da parte della *Contraente* come risultanti dalla apposita comunicazione scritta da quest'ultima inoltrata.

Nel caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale, nel caso di consegna a mano farà fede la data di ricevimento apposta dall'Agenzia.

E' altresì ammessa la segnalazione a mezzo fax o telegramma.

Alla fine di ogni semestre assicurativo si farà luogo anche alla regolazione premio, secondo le variazioni intervenute nello stesso periodo.

Il *premio* per ciascun immobile è calcolato in ragione di 1/360.mo per ogni giornata di copertura assicurativa.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla emissione della relativa appendice.

3. Avvenuto un *sinistro* ed anche prima di liquidare l'*indennizzo*, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'*indennità* è stata pagata od il *sinistro* è stato altrimenti definito, la *Società* ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal *sinistro* – unicamente per le applicazioni sottoscritte con data effetto dal 01/03/2012 - o dalla stessa Convenzione, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.
4. La Convenzione ha la durata pattuita fra le Parti, comunque non inferiore ad un anno e alla sua scadenza si intende prorogata di un periodo uguale a quello originario comunque non superiore a un anno, e così



successivamente salvo che non sia stata data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenuta all'altra Parte almeno 90 giorni prima della scadenza.  
In tal caso il recesso è da considerarsi valido unicamente per le applicazioni sottoscritte con data effetto dal 01/03/2012.

5. *FRANCHIGIE PER SINISTRO*

SEZIONE I° : DANNI ALLE COSE – part. 1)

- per danni derivati o anche solo indirettamente connessi con eventi naturali di forza maggiore, frane in genere: scoperto 5% con il minimo di Euro 2.582,28;
- per danni di ogni altra causa: Euro 516,46.

SEZIONE II° :RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - limitatamente alle cose:

- Euro 516,46.

6. SOMME ASSICURATE E LIMITI MASSIMI DI *INDENNIZZO* SEZIONE I° DANNI ALLE COSE

- Part. 1) - Valore contrattuale delle opere con il massimo di: € 10.329.137,98.=  
**Relativamente alle garanzie catastrofali, la Società non sarà tenuta ad indennizzare per anno assicurativo una somma superiore a:**
  - Euro 15.000.000,00 per terremoto, eruzioni vulcaniche
  - Euro 18.000.000,00 per inondazioni, alluvioni, allagamenti.
- Part. 2) Impianti ed opere preesistenti: 25% della somma assicurata per immobile con il massimo di Euro 516.456,90,
- Part. 3) Costi di demolizione e sgombero: Euro 258.228,45.=

SEZIONE II° RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la realizzazione di ogni immobile Euro 5.164.568,99.= con il limite per ogni *sinistro* di Euro 5.164.568,99.=
- Condizione particolare 5 – Vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno: massimo *indennizzo* per *sinistro* Euro 2.582.284,50.= con il sottolimito di Euro 516.456,90 per i danni da vibrazione

7. TASSO IMPONIBILE ANNUO (da applicare sulle somme assicurate per ogni immobile: 0,825 promille frazionabile in 360 giorni)

8. Il massimale indicato nell'ambito della SEZIONE II° R.C.T., si intende prestato a favore degli Assicurati, così come individuati nelle DEFINIZIONI, per le responsabilità loro imputabili in qualità di COMMITTENTI ed UTILIZZATORI.



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

## SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

**Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La *Società*, si obbliga ad indennizzare l'*Assicurato* per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in *polizza* per l'esecuzione delle stesse durante il periodo coperto dall'*assicurazione*, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della *Società* consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del *sinistro*, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto dalla *Società* per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della *Polizza*.

**Art. 2 - DEFINIZIONE DI SINISTRO**

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie stabilite per ogni *sinistro*, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno risarcibile a termini di *Polizza*.

**Art. 3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

La *Società* non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte, ferma restando la risarcibilità dei danni materiali e diretti causati da tali eventi ad altre parti di cose assicurate;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo dell'*Assicurato*.

La *Società* non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari:

- l) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- m) le opere e gli impianti preesistenti;
- n) i costi di demolizione e sgombero;
- o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità;
- p) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.

**Art. 4 - SOMMA ASSICURATA – VARIAZIONI DI RISCHIO – ASSICURAZIONE PARZIALE**

La somma assicurata alla partita 1 della scheda di *polizza*, deve corrispondere all'inizio dei lavori:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal *Committente* e deve essere aggiornata durante il corso dell'opera in modo che il valore alla fine dei lavori corrisponda

a tutti i costi di:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;
- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'*assicurazione*.

Il *Contraente* è pertanto obbligato ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali;
- gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;



- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori; qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni dei costi di materiali, oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera, il *Contraente* è obbligato ad aggiornare di conseguenza la somma assicurata che dovrà quindi comprendere tutti costi di:
- lavori a corpo;
  - lavori a misura;
  - prestazioni a consuntivo;
  - lavori in economia;
  - ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'*assicurazione*.

Se durante il corso dell'opera si verificano variazioni del progetto originario degli impianti o dei sistemi di costruzione, il *Contraente* è tenuto a comunicarli anticipatamente alla *Società* che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Se al momento del *sinistro* la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, la *Società* indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

#### **Art. 5 - MODALITA' DEGLI AGGIORNAMENTI DELLA SOMMA ASSICURATA E RELATIVO REGOLAMENTO DI PREMIO**

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata di cui all'art 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione devono essere comunicati alla *Società* entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della *polizza* ed entro 3 mesi dal termine dei lavori; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'*Assicurato* per danni verificatisi in detto periodo fatto salvo comunque il diritto della *Società* al relativo *premio*.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il *premio* applicando agli stessi il tasso di *polizza* più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di *rischio* o di proroghe di copertura.

La *Società* emetterà le relative appendici di regolazione del premio che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del *premio* alla *Società*, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'*Assicurato* per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del *premio* alla *Società*, del quale *premio* la *Società* ha comunque diritto.

#### **Art. 6 - RIPARAZIONI PROVVISORIE, MODIFICHE, AGGIUNTE, MIGLIORAMENTI A SEGUITO DI SINISTRO INDENNIZZABILE.**

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile sono a carico della *Società* semprechè tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivamente costo di ricostruzione.

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.

### **SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

#### **Art. 7 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della *franchigia* stabilita in *polizza* – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di costruzione indicato in *polizza* e verificatosi nel corso della durata dell'*assicurazione*, nei limiti sempre dei massimali convenuti per la Sezione II°.

#### **Art. 8 - DEFINIZIONE DI SINISTRO**

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della *franchigia* stabilita per ogni sinistro, si intende per *sinistro* il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

#### **Art. 9 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'*Assicurato*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'*Assicurato*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*assicurazione*.

L'*assicurazione* non comprende:



- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed agli impianti preesistenti;
  - e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini dell'esecuzione delle opere sul luogo di costruzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n. 990;
  - f) i danni causati da natanti o aeromobili;
  - g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
  - h) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
  - i) i danni derivati da polvere;
  - l) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
  - m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
  - n) i danni da furto;
  - o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole e di servizio o dovuti ad interruzioni di forniture e servizi, nonché le perdite di prodotti;
  - p) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- Solo mediante espresso richiamo in *polizza* delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:
- q) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata;
  - r) i danni a cose dovuti a vibrazione, rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere.

#### Art. 10 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI

La *Società* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico di Reale Mutua le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra *Società* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Società* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Società* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende

### CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

#### Art. 11 - DELIMITAZIONE CAUSALE DEI RISCHI

La *Società* non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non abbia alcun rapporto con tali eventi.

L'*assicurazione* non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni - totali o parziali - della costruzione.

#### Art. 12 - DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI

La *Società* non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause



risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*.

#### Art. 13 - PERIODO DI COPERTURA

L'*assicurazione* decorre dalla data fissata in *polizza* e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del *premio* e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'*assicurazione* cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella scheda di *polizza*; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'*assicurazione* termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in *polizza*.

In ogni caso l'*assicurazione* cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora intervenga presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione soltanto di parte di esse, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

La validità della presente *polizza* si estingue al più tardi alla data indicata nella scheda di *polizza* per la costruzione delle opere.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il *Contraente* può chiedere alla *Società*, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il *premio* della eventuale proroga rimane comunque acquisito dalla *Società* indipendentemente dal fatto che il *Contraente* prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei valori.

#### Art. 14 - CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE

In caso di cessazione, interruzione, sospensione della costruzione l'*Assicurato* è obbligato a darne immediata comunicazione alla *Società*.

La *Società* concorderà con l'*Assicurato* la prosecuzione della copertura a condizione da stabilire.

#### Art. 15 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

I rappresentanti della *Società* hanno libero accesso sul luogo dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al *rischio*.

#### Art. 16 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La *Società* presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul *rischio*.

#### Art. 17 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un *sinistro*, deve:

- a) darne immediata notizia alla *Società*;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla *Società* ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

La ricostruzione può essere subito iniziata dopo l'avviso prescritto al comma a), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di *sinistro* presumibilmente doloso, l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

#### Art. 18 - ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la



### *Società.*

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al *Contraente*, che conferisce alla *Società* la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'*Assicurato*.

### **Art. 19 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Società* presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Società* delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e siano stati consegnati alla *Società* tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

### **Art. 20 - DANNI - FACOLTÀ DI RECESSO**

Avvenuto un *sinistro* ed anche prima di liquidare l'*indennizzo*, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il *sinistro* è stato altrimenti definito, la *Società* ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal *sinistro* – unicamente per le applicazioni sottoscritte con data effetto dal 01/03/2012 - o dalla stessa Convenzione, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.

Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Società* provvederà a restituire la parte di *premio* imponibile relativamente al periodo di *rischio* non corso per la singola applicazione o per tutte le applicazioni di cui sopra, fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio di cui all'articolo "Notifica delle cose assicurate".

### **Art. 21 - ONERE DELLA PROVA**

In tutti i casi in cui la *Società* rileva l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di *polizza* è a carico del *Contraente* il quale intenda far valere un diritto all'*indennizzo*.

### **Art. 22 - LIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI**

Se al tempo del *sinistro* esistono altre assicurazioni stipulate dall'*Assicurato*, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente *polizza* è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

### **Art. 23 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA - ONERE PER IMPOSTE E TASSE**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Utilizzatore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, ma con l'intervento del *Contraente* all'atto del pagamento.

Sono a carico del *Contraente* gli oneri per imposte e tasse, presenti futuri, comunque connessi alla stipulazione e all'esecuzione della Polizza.

### **Art. 24 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 17) comma a) debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della *Società*, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza*.

### **Art.25 - FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.



## CONDIZIONI PARTICOLARI – CAR

### Art. 1 - DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi. Resta a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, l'importo di Euro 2.582,28.

### Art. 2 - COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, sino alla concorrenza massima di Euro 258.228,45 per ogni immobile.

### Art. 3 - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo del 10% dell'importo indennizzato per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore all'importo di cui all'art. 4) delle condizioni generali di assicurazione per la Partita 1) anche l'importo indennizzabili per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione.

### Art. 4 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art.10 - delle Condizioni Generali di Assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi anche in deroga all'art.9) comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, le persone che siano in rapporto di dipendenza con uno degli altri Assicurati, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione I - Partt. 1 e 2, non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

### Art. 5 - VIBRAZIONE, RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO

Sono risarcibili i danni causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate, nell'ambito dei massimali stabiliti in scheda di polizza alla SEZIONE II. . Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto del 10 % dell'indennizzo dovuto con il minimo di Euro 1.549,37.

### Art. 6 - IMPIANTI ED OPERE PREESISTENTI

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza del 25% della somma assicurata per immobile con il massimo di Euro 516.456,90, i danni materiali ad opere ed impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza della Applicazione. Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in part. 1) e le attrezzature, i macchinari e i baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori. Nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente estensione di garanzia la Società risponde anche dei danni ad eventuali fabbricati adenti a quello interessato dai lavori assicurati. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto del 10% del danno indennizzabile con il minimo di euro 1.549,37 ed il massimo di euro 5.164,57.

### Art. 7- DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA IN ZONE SISMICHE

Nel caso di sinistro verificatisi in occasione di terremoti, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto, e che ci si sia attenuti nella esecuzione dei lavori alle relative norme tecniche per la costruzione in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione degli stessi un vigore nel luogo di costruzione.

### Art. 8 - TERREMOTO

Resta convenuto, ai fini della garanzia terremoto che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro,



previa detrazione dello scoperto del 5% del danno indennizzabile con il minimo di € 2.582,28.= e che la *Società* non indennizza, in nessun caso somma superiore al 70% dell'importo assicurato per immobile con il massimo comunque di € 5.164.569,00.= per immobile.

#### **Art. 9 - CONDUTTURE SOTTERRANEE**

Sono risarcibili i danni, materiali e diretti, causati a cavi sotterranei preesistenti e/o altre condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'*Assicurato* ha chiesto alle Autorità competenti le informazioni necessarie circa l'esatta posizione di tali condutture.

Tale garanzia viene prestata, per ogni *sinistro*, con uno scoperto del 10% dell'importo risarcibile con il minimo di Euro 516,46.=

#### **Art. 10 - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO**

A parziale deroga dell'art. 11 - comma a) delle condizioni Generali di Assicurazione, la *Società* risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate che l'*Assicurato* detiene in proprietà, consegna o custodia in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 11) comma a) sopra menzionato.

La *Società* e l'*Assicurato* hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della *Società*, questa provvede al rimborso della parte di *premio*, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato, per singolo *sinistro*, previa detrazione dello scoperto del 5% sull'ammontare del danno con un minimo di € 2.582,28.= e che la *Società* non indennizza in nessun caso somma superiore al 70% dell'importo assicurato per immobile con il massimo comunque di € 5.164.569,00.= per immobile.

#### **Art. 11 - ANTICIPO INDENNIZZI**

L'*Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 103.291,14.= e col massimo di € 1.032.913,80:=-

L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo novanta giorni dalla data della richiesta dell'anticipo.

Il *Contraente* dichiara che:

a) non ha altre assicurazioni per gli eventi e sulle cose assicurate. In caso contrario deve dichiarare in *Polizza* tutte le altre assicurazioni;

b) nessun elemento o circostanza di fatto capace di influire sull'apprezzamento del *rischio* è stato lui da taciuto.

Il *Contraente* dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali e particolari e tutte le altre condizioni di cui agli intercalari allegati che riconosce di aver ricevuto.

Il *Contraente*  
Alba Leasing Spa

Società Reale Mutua di Assicurazioni  
Agenzia di Piacenza

Agli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali della Polizza:

Art. 18 - Arbitrato in caso di controversia

Art. 20 - Facoltà di recesso

Art. 21 - Onere della prova

Art. 22 - Limitazione dell'*assicurazione* in caso di esistenza di altre assicurazioni.

Art. 25 - Foro competente

Il *Contraente*  
Alba Leasing Spa

